

ECC.MO T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI – SEZ.III

Motivi aggiunti

per il **Sig. Gerardo NARDIELLO** (C.F. NRDGRD81H22A509J), nella qualità di titolare dell'omonima azienda agricola, rappresentato e difeso – giusta procura in calce – dall'**Avv. Marcello FORTUNATO** (C.F. FRTMCL68P14H703J) con il quale elegge domicilio digitale al seguente indirizzo pec: avvmarcellofortunato@pec.ordineforense.salerno.it

nell'ambito del ricorso (R.G. n. 4262/2020)

proposto

contro la Regione Campania, in persona del legale rappresentante p.t.;

avverso e per l'annullamento – previa sospensione

a - del provvedimento di cui alla nota prot. 0057750 del 03.02.2021, con il quale la competente U.O.D. regionale 50 07 10 ha concluso il riesame con il non accoglimento delle controdeduzioni depositate dal ricorrente in data 08.05.2020 in tal modo confermando il punteggio di 65 punti insufficiente ai fini della finanziabilità della domanda;

b - ove e per quanto occorra, del verbale della Commissione esaminatrice, presupposto al provvedimento sub a), non conosciuto;

c - di tutti gli atti, anche non conosciuti, presupposti, connessi, collegati e consequenziali

nonché per l'accertamento

del diritto del ricorrente a vedere la propria domanda non solo ammessa ma anche finanziata.

FATTO

1 - Noti i dati di fatto al centro della presente vicenda, per i quali si rinvia al ricorso introduttivo, con riferimento ai presenti motivi aggiunti si rappresenta quanto segue.

2 - Con il ricorso introduttivo è stata impugnata, tra l'altro, la graduatoria

definitiva, approvata con D.R.D. n. 157 del 03.08.2020, nell'ambito della quale la Regione Campania ha ricompreso la domanda di sostegno del ricorrente tra quelle *“ammissibili ma non finanziabili per esaurimento della dotazione finanziaria”*.

E ciò:

- con punteggio di **65 punti**;
- ritenendo non attribuibili le ulteriori premialità richieste di cui ai **criteri 5.3 “Filiera corta” e 8.3 “Investimenti strategici”**.

3 – In pendenza del gravame, la Regione Campania ha comunicato di aver *“provveduto ad affidare nuovamente alla Commissione il riesame delle sole controdeduzioni presentate in data 08.05.2020”*, all'uopo comunicando l'avvio del procedimento di riesame.

E ciò:

- in esecuzione del disposto di cui al D.R.D. n. 262 del 18.11.2020, come successivamente rettificato dal D.R.D. n. 265 del 19.11.2020;
- al fine di *“garantire pienamente la partecipazione dell'interessato al procedimento predecisorio”*.

4 – In riscontro, **il ricorrente ha depositato apposita memoria**, con la quale, in uno spirito di leale collaborazione ed in un'ottica risolutiva della vicenda, **ha chiesto alla P.A. di tener conto anche delle ulteriori considerazioni di cui ai motivi del ricorso introduttivo.**

Ma nulla.

5 - Con il verbale impugnato, **senza tener conto, tuttavia, delle osservazioni / motivi di ricorso articolati dal privato – la Commissione, nell'offrire una rinnovata valutazione dei profili di criticità opposti, ha – ancora una volta – rilevato e confermato le medesime criticità già opposte in sede di prima istruttoria.**

In particolare, **quelle relative ai criteri 5.3 e 8.3, negando - ancora una**

volta - l'attribuzione della relativa premialità e, dunque, non permettendo al ricorrente di poter vedere finanziato il proprio progetto.

6 - Per l'effetto, al pari di tutti quelli presupposti impugnati con il ricorso introduttivo, anche detto ultimo provvedimento è manifestamente illegittimo e va annullato – previa sospensione della relativa efficacia – per i seguenti

MOTIVI

I – VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 3 E 10 BIS DELLA L. N. 241/1990 E ART. 97 COST. IN RELAZIONE AL D.R.D. N. 239/2017 NONCHE' AL "MANUALE DELLE PROCEDURE PER LA GESTIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO") – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO

1.1 – Il provvedimento impugnato è, prima di tutto, illegittimo per violazione del combinato disposto di cui agli artt. 3 e 10 *bis* della L. n. 241/1990.

La portata di tali previsioni normative è nota.

Ed invero, in applicazione di dette disposizioni, sussiste un generale obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi, rafforzato nell'ipotesi tipica di previa comunicazione dei motivi ostativi: *“dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale”*.

E ciò, all'evidente scopo di evitare che la partecipazione degli interessati si risolva in un mero adempimento procedurale.

1.2 – La suddetta previsione, comunque *ex se* vincolante, è stata anche espressamente richiamata nel *“Manuale delle procedure per la gestione delle domande di sostegno”*.

La *ratio*, come è noto, è quella di garantire una effettiva partecipazione.

Diversamente, la comunicazione dei motivi ostativi si risolverebbe in un inutile aggravio procedimentale.

1.3 - Nella specie, le richiamate disposizioni e le relative finalità sono state chiaramente violate.

Il riferimento, per quanto di interesse, va alla comunicazione di avvio del procedimento di riesame del 30.11.2020.

Con detta nota la P.A. ha comunicato di procedere al “*riesame **delle sole controdeduzioni presentate dalla ditta in data 08/05/2020***”.

In riscontro, a detta comunicazione di avvio del procedimento la ricorrente:

- **in data 01.12.2020, ha depositato memoria** con la quale ha chiesto di “*tener conto anche delle ulteriori considerazioni di cui ai motivi di ricorso*” in sede di provvedimento conclusivo;

- ha pure trasmesso il ricorso introduttivo proposto dinanzi a codesto Ecc.mo T.A.R., già nella disponibilità dell’Ente; e ciò, proprio al fine di consentire una corretta e complessiva valutazione della vicenda da parte della P.A. e, quindi, garantire una piena ed effettiva partecipazione del privato, anche onde evitare un ulteriore contenzioso.

Ciò nonostante, la P.A. non ha proprio tenuto conto né della memoria né, tanto meno, dei motivi articolati dalla ricorrente nell’ambito del ricorso introduttivo.

In tal modo, dunque, violando le finalità dell’art. 10 *bis* della L. n. 241/1990.

La correttezza della ricostruzione che precede trova conferma nel provvedimento impugnato liddove è riportato che viene “*preso atto delle controdeduzioni trasmesse dal ricorrente in data 08/05/2020*”.

Non vi è alcun riferimento alla memoria depositata in data 01.12.2020.

Del pari, non vi è alcun riferimento / motivazione in relazione ai motivi di ricorso articolati nell’ambito del ricorso introduttivo.

Ne consegue, ancora una volta:

- **il difetto di motivazione;**
- **la violazione del giusto procedimento.**

La violazione dell'art. 10 bis della L. n. 241/1990 e delle relative finalità è tanto più grave ove si consideri che, con D.R.D. n. 262/2020, successivamente rettificato con D.R.D. n. 265/2020, la P.A. ha disposto il riesame delle controdeduzioni proprio al fine di consentire una piena ed effettiva partecipazione del privato alla corretta e complessiva valutazione della domanda di sostegno ovvero una deflazione del corposo contenzioso in essere avverso i DD.RR.DD. n. 138/2020 e **n. 157/2020**.

1.4 - Rispetto a fattispecie del tutto analoghe (P.S.R. Campania – misura 4.1.1.), codesto Ecc.mo T.A.R. ha accolto il gravame in punto di difetto di motivazione ritenendo che *“la funzione che svolge la motivazione del provvedimento amministrativo è quella di consentire al destinatario del provvedimento stesso di ricostruire l'iter logico-giuridico in base al quale l'Amministrazione è pervenuta all'adozione di tale atto nonché le ragioni ad esso sottese, e ciò per consentire la verifica della correttezza del potere in concreto esercitato, nel rispetto di un obbligo da valutarsi, invero, caso per caso in relazione alla tipologia dell'atto considerato”* (T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 18.05.2020, n. 1832); *“Nell'ambito di un procedimento amministrativo la confutazione delle osservazioni presentate dal privato in risposta alla comunicazione dei motivi ostativi adottati dall'amministrazione, ex art. 10 bis della Legge n. 241/1990, può anche non essere analitica ma quanto meno sufficiente a chiarire le ragioni del mancato adeguamento dell'azione amministrativa alle deduzioni difensive del privato medesimo”* (T.A.R. Toscana Firenze Sez. III, 21/04/2020, n. 464); *“L'obbligo dell'amministrazione pubblica di esaminare le memorie e i documenti difensivi presentati dagli interessati nel corso dell'iter procedimentale, ex artt. 10 e 10 bis della Legge n. 241/1990, presuppone la necessaria*

*esternazione motivazionale che renda nella sostanza percepibile la ragione del mancato adeguamento dell'azione amministrativa alle deduzioni partecipative dei privati” (T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 04/11/2019, n. 1898; T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 03/02/2020, n. 494); Ritenuto non ultroneo rammentare che “La finalità della comunicazione di cui all'art. 10-bis della Legge n. 241/1990 è quella di sollecitare il leale contraddittorio fra l'amministrazione pubblica ed il privato istante nella fase pre decisionale del procedimento amministrativo, rappresentando un arricchimento delle garanzie partecipative degli interessati in chiave collaborativa e, per quanto possibile, deflattiva del contenzioso giurisdizionale e giustiziale” (T.A.R. Campania Napoli Sez. VI, 15/10/2019, n. 4910)” (si cfr. **T.A.R. Campania – Napoli, Sez. III – sent. n. 3146 del 15.07.2020; n. 3043 del 13.07.2020**).*

Segue l'illegittimità dei provvedimenti impugnati già sotto tale primo profilo.

***** *****

In ogni caso, il provvedimento impugnato è illegittimo anche nel merito.

II – VIOLAZIONE DI LEGGE (D.R.D. N. 239 DEL 13.10.2017 RECANTE IL BANDO DI ATTUAZIONE DELLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO 4.1.2 – 6.1.1 DEL P.S.R. CAMPANIA 2014/2020 IN RELAZIONE ALLE DISPOSIZIONI GENERALI PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE NON CONNESSE ALLA SUPERFICIE E/O AGLI ANIMALI - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – DI ISTRUTTORIA – DI MOTIVAZIONE - ERRONEITA' MANIFESTA – SVIAMENTO – ARBITRARIETA')

2.1 - La P.A. ha - ancora una volta - non riconosciuto:

- a - **9 punti** con riferimento al criterio di selezione 5.3 “*filiera corta*”;
- b - **8 punti** con riferimento al criterio di selezione 8 “*investimenti*”

strategici”.

2.2 – Su ciascuno di detti profili, in contrario, si rappresenta quanto segue.

***** ***** *****

A – SUL MANCATO RICONOSCIMENTO DI 9 PUNTI DI CUI AL CRITERIO 5.3

a.1 – La P.A. non ha riconosciuto la premialità – 9 punti - relativa al criterio 5.3 ritenendo, prima di tutto, che *“nel progetto ... non è stato allegato alcun contratto di rete. Non risulta alcuna scrittura privata che ne attesti la stipula, pertanto non vengono chiarite le modalità di vendita che si intende praticare”.*

a.2 – L’assunto muove da un’evidente confusione operata dalla Regione in punto di corretta applicazione della disciplina di bando oltre ad essere, nella specie, completamente inconferente.

Il riferimento va subito alle *“modalità di attribuzione”* della premialità in oggetto ovvero *“Investimenti tesi a favorire strategie di filiera corta o Investimenti materiali e immateriali necessari ad adeguare le modalità di offerta delle produzioni agricole per ampliare i mercati di riferimento tramite soluzioni organizzative di imprese agricole associate (O.P., cooperative, reti di impresa)”.*

Ai fini del riconoscimento dei 9 punti, il bando ha, dunque, individuato due ipotesi distinte ed alternative:

- ***“investimenti tesi a favorire strategie di filiera corta”;***
- ***“o investimenti materiali ed immateriali necessari ad adeguare le modalità di offerta delle produzioni tramite soluzioni organizzative di imprese agricole associate (O.P., cooperative, reti d’impresa)”.***

Per l’effetto, delle due l’una.

In esecuzione di quanto disciplinato, il ricorrente ha previsto il perseguimento di obiettivi connessi alla filiera corta (**la prima di dette ipotesi**) e non a soluzioni organizzative di tipo associato.

Per l'effetto, il richiamo ad un presunto contratto di rete – che, nella specie, sarebbe assente - è del tutto inconferente.

Avendo il ricorrente scelto di perseguire strategie di filiera corta, alcun contratto di rete doveva giammai essere depositato.

Segue l'erroneità ed illegittimità del rilievo opposto già sotto tale primo profilo.

a.3 – Chiarito quanto sopra, sempre a dire della P.A.:

- *“l'utilizzo della calibratrice - attrezzatura per la fase di prima lavorazione delle castagne può essere solo considerato un vantaggio per i produttori ma non può costituire una strategia di commercio diretto fra chi produce e chi consuma (filiera corta) con forme di scambio, incontro e cooperazione”;*

- *“l'utilizzo di macchine e di processi particolari rappresentano sicuramente una risorsa positiva per la produzione, trasformazione, commercializzazione, garantiscono la qualità e sicurezza del prodotto. Questi elementi possono sviluppare relazioni di filiera ma non possono costituire filiere corte del “chilometro zero”, centrate sulle aziende agricole che vendono i proprio prodotti direttamente ai consumatori”.*

Ma così non è.

Le su riportate determinazioni della P.A. sono erronei sotto plurimi e distinti profili.

a.3.1 – Prima di tutto, la P.A. non ha proprio percepito la portata del progetto di investimento oggetto della domanda del ricorrente.

In particolare, non ha proprio considerato che:

- ad oggi il ricorrente produce e vende castagne fresche *a massa* ovvero appena raccolte e senza alcuna lavorazione; in pratica, vende la materia prima per una successiva lavorazione eseguita da altri operatori della filiera e successiva commercializzazione del prodotto finito;

- con l'investimento in oggetto, mediante la predisposizione di un

complesso di attrezzature per la prima lavorazione della castagna, il ricorrente sarà in grado di operare la lavorazione della materia prima fino ad ottenere un prodotto finito da poter direttamente vendere ai consumatori finali; se, prima, la materia prima o “*grezza*” poteva essere venduta soltanto ai grossisti, adesso, grazie all’investimento programmato, le castagne così lavorate potranno essere vendute direttamente in mercanti agricoli, manifestazione oltre che, come si vedrà, nel punto vendita all’uopo nella disponibilità del ricorrente.

Tali circostanze hanno portata dirimente e già di per sé provano il perseguimento di “*strategie*” volte a costituire la “*filiera corta*” ai fini dell’attribuzione della richiesta premialità e non di semplici “*relazioni di filiera*” (!?) come rappresenta la P.A..

Ad un mero raffronto tra la situazione attuale di partenza - soltanto produzione della materia prima e vendita del prodotto fresco, non lavorato - e quella che il ricorrente vuole raggiungere con l’investimento oggetto della domanda è evidente che:

- molti passaggi della filiera sono azzerati; gli intermediari ridotti;
- la lavorazione permette di commercializzare un prodotto già consumabile, non più fresco.

Perciò **non è vero**, come opposto dalla P.A., che “*l’investimento del complesso agricolo, **non muta la qualità del prodotto vendibile a dettaglianti e a consumatori finali**”.*

Il prodotto:

- ad oggi è fresco e costituisce soltanto materia prima per la lavorazione eseguita da altri operatori;
- **a seguito dell’investimento sarà già consumabile senza necessità di ulteriori lavorazioni.**

Più filiera corta di così.

Tali circostanze danno atto del perseguimento delle finalità e degli obiettivi connessi alla filiera corta ovvero della manifesta erroneità del rilievo opposto dalla Regione.

a.3.2 – Ma non solo.

E' evidente la confusione operata dalla P.A. in punto di significato di filiera corta liddove limita la sussistenza della stessa al solo concetto di “*chilometro zero*”.

Per quanto di interesse, il riferimento va all'art. 11, par. 1 del Reg. delegato (UE) n. 807/2014 ai sensi del quale **“la Filiera corta è una filiera nell'ambito della quale, nel passaggio del bene tra produttore primario e consumatore finale, non è implicato più di un intermediario”**.

Muovendo da detta definizione, è evidente che gli obiettivi connessi alla filiera corta sono conseguiti ogni qualvolta sussiste una relazione diretta tra chi produce e chi consuma ovvero nell'abbattimento di più “anelli” o “passaggi” della filiera agroalimentare e non necessariamente un azzeramento della distanza tra luogo di produzione e luogo di vendita dei prodotti.

Segue, pertanto, l'erroneità del rilievo opposto anche sotto tale profilo.

a.3.3 - Del tutto inconferente, poi, il riferimento ad una presunta mancanza delle “*procedure che (la ditta) intende implementare ai fini della tracciabilità (acquisto di software, adesione a sistemi di certificazione ISO, EMAS ecc.)*”.

E ciò per le seguenti ragioni.

Prima di tutto, i rilievi opposti dalla P.A. non costituiscono elementi per forza caratterizzanti la filiera corta ovvero la cui assenza fa venire meno la filiera corta.

La produzione a km0 non va certamente di pari passo con la tracciabilità alimentare o con la produzione certificata.

Anzi, la vendita diretta del prodotto rende ultronea la tracciabilità e/o la necessità di certificazioni aggiuntive, di solito chieste dagli intermediari della vendita e/o dalla grande distribuzione.

Per l'effetto, tali elementi depongono ulteriormente per la sussistenza nella specie della filiera corta.

A ciò aggiungasi che lo stesso bando prevede dette certificazioni ai fini dell'attribuzione di ulteriore e, soprattutto, diversi punteggi.

La filiera corta ha un suo autonomo regime e sistema premiale.

Il criterio 5.3 richiede soltanto la prova di un'implementazione di *strategie volte a favorire la filiera corta*.

Nulla di più.

Tali strategie risultano puntualmente perseguite e comprovate.

a.4 – La P.A. ha poi ritenuto che *“per quanto riguarda il chiosco che la ditta Nardiello Gerardo rappresenta di gestire ... la ditta allega alle controdeduzioni / memorie un verbale del 23/05/2018 relativo alla consegna dell'area comunale in argomento concessa in via provvisoria a seguito di manifestazione di interesse e non viene allegato alcun provvedimento definitivo dell'Ente comunale proprietario”*.

Muovendo da tali considerazioni, la P.A. conclude che *“l'azienda non dispone di un punto vendita aziendale”*.

Ma così non è.

a.4.1 - Il ricorrente ha la disponibilità di un chiosco nell'ambito dell'area pic-nic del Comune di Volturara presso il quale vende direttamente i propri prodotti.

Portata dirimente la delibera di cui all'**allegato 9** al ricorso introduttivo.

Detta delibera di G.C. n. 48 del 10.06.2020 avente ad oggetto la proroga

della concessione dell'area pic-nic e del relativo chiosco fino al **30.04.2022**.

Muovendo da tale documentata prova, è evidente:

- il difetto di istruttoria;
- l'erroneità del rilievo opposto dalla P.A..

In conclusione, il ricorrente:

- persegue pienamente l'obiettivo della filiera corta nella sua accezione più caratterizzante ovvero quella comunitaria (riduzione del numero degli intermediari nella filiera agroalimentare); e ciò, al punto di non aver nessun intermediario, vendendo direttamente il prodotto;
- ha, dunque, diritto al conseguimento dei **9 punti** – a torto – non riconosciuti.

***** *****

**B - SUL MANCATO RICONOSCIMENTO DI 8 PUNTI DI CUI AL CRITERIO 8
“INVESTIMENTI STRATEGICI”**

b.1 – La P.A. non ha attribuito gli 8 punti riconosciuti in corrispondenza di investimenti volti al risparmio idrico in quanto *“l'investimento previsto risulta carente di elaborati grafici progettuali”*

Né - a dire della P.A. – *“tale documentazione ... poteva essere oggetto di soccorso istruttorio né può essere presa in considerazione quella trasmessa nella controdeduzioni, trattandosi di integrazione documentale alla domanda di sostegno”*.

Insomma, pur in presenza del raggiungimento dell'obiettivo per i quali sono riconosciuti gli 8 punti, la P.A. ritiene non poterli attribuire soltanto sulla base di una carenza documentale che, come si vedrà in ogni caso, non c'è.

b.2 – Anche detto rilievo è erroneo.

E ciò per le seguenti ragioni.

b.2.1 – Prima di tutto, contrariamente a quanto assunto dalla P.A., **la relazione tecnica depositata in uno all’istanza, nel sotto capitolo “Realizzazione di sistemi idraulici e riuso dell’acqua piovana” del capitolo 4.1, è completa ed esaustiva.**

Ed invero, nell’ambito di detta relazione viene descritto in maniera puntuale:

- il funzionamento dell’impianto idrico;
- il relativo dimensionamento;
- l’ubicazione,

ovvero tutti i dati richiesti dal bando.

Ma non solo.

In sede di contraddittorio procedimentale, il ricorrente ha anche depositato ulteriori grafici planimetrici e progettuali, come richiesto dalla stessa Amministrazione.

Ma nulla.

La P.A ha continuato ad opporre una presunta carenza documentale che, però, **non c’è.**

L’erroneità del rilievo opposto trova, infatti, conferma in due circolari regionali volte a fornire chiarimenti proprio *“in merito al criterio di selezione n. 8 ... introduzione di impianti per consentire il recupero ed il riuso dell’acqua”*.

Il riferimento va, prima di tutto, alla circolare n. 0289436 del 09.05.2019 nell’ambito della quale è specificato che *“il punteggio può essere assegnato **quando si evincono elementi progettuali connessi** al recupero e riuso dell’acqua già utilizzata nei processi produttivi”*.

Con successiva circolare n. 0337251 del 29.05.2019 è stato ulteriormente specificato che *“anche ai progetti che prevedono la realizzazione / recupero di vasche per la raccolta di acque meteoriche ed il loro riuso, attraverso un*

impianto idraulico è possibile riconoscere tale punteggio ...”.

Dette circolari hanno, dunque, chiarito:

- da un lato, la piena ammissibilità dell'intervento in progetto;
- dall'altro, la sufficienza degli elementi forniti dal ricorrente al fine di dimostrare l'effettivo recupero e riuso dell'acqua ai fini dell'obiettivo previsto dal bando ovvero il risparmio idrico.

b.2.2 – In ogni caso, il provvedimento adottato è, comunque, illegittimo per violazione del giusto procedimento e, in particolare, per violazione dell'art. 6 – comma 1, lett. b) della L. n. 241/1990 (recante il soccorso istruttorio). Ed invero, in un primo tempo, con nota prot. n. 209317 del 29.04.2020, la Regione ha comunicato i motivi della rettifica apportata al punteggio, specificando, con riferimento al secondo rilievo relativo al criterio 8.3, che *“si decurtano 8 punti ... in quanto mancano elaborati di progetto”.*

In uno alla memoria controdeduttiva, il ricorrente ha depositato anche la documentazione ritenuta mancante ovvero gli elaborati grafici relativi alle previste opere idriche.

Senonché, la P.A non ne ha proprio tenuto conto.

Detto *modus procedendi* comporta, però, una violazione della disciplina applicabile in tema di soccorso istruttorio.

Trattasi, infatti, di un rilievo certamente superabile mediante il ricorso al soccorso istruttorio il quale, attesa la relativa portata generale (art. 6 – comma 1, lett. b) della L. n. 241/1990), trova pacifica applicazione anche nell'ambito delle procedure selettive ovvero relative all'accesso a finanziamenti pubblici.

E ciò, come nella specie, in presenza di documentazione incompleta ovvero di carenza di alcuni elementi formali o di dati poco chiari.

Ma non solo.

Al punto 13.2 delle *“disposizioni attuative generali per l'attuazione delle*

Misure non connesse alla superficie e/o agli animali”, è espressamente prevista la possibilità di depositare nel corso del procedimento “**documentazione esplicativa**”.

Orbene, pur volendo accedere all’ipotesi di incompletezza della domanda, in ogni caso, con le memorie controdeduttive il ricorrente non solo ha chiarito le criticità rilevate, ma ha anche provveduto a depositare documentazione integrativa al fine di superare eventuali carenze non sostanziali.

Nonostante ciò, la P.A. – ancora una volta – non ne ha tenuto conto, limitandosi a ritenere non superate le criticità opposte.

Segue l’illegittimità del provvedimento impugnato anche sotto tale profilo ovvero il diritto del ricorrente all’attribuzione degli 8 punti.

Trova definitiva conferma la fondatezza del gravame.

***** *****

SULLA PROVA DI RESISTENZA OVVERO SUL RAGGIUNGIMENTO DEL PUNTEGGIO UTILE ALLA DIRETTA FINANZIABILITA’ DEL PROGETTO PRESENTATO DALLA RICORRENTE

Per effetto del riconoscimento dei 17 punti (9 + 8), la domanda del ricorrente non sarebbe soltanto ammissibile ma anche direttamente finanziabile.

Il punteggio da attribuire è, infatti, pari a **82 punti (65 + 9 + 8)**.

Ai fini della certa finanziabilità il punteggio soglia è 75.

Una corretta valutazione avrebbe certamente permesso alla P.A. di riconoscere *in toto* il punteggio complessivo, in tal modo permettendo al ricorrente di ottenere i richiesti benefici e realizzare il programmato intervento.

ISTANZA DI SOSPENSIONE

Il danno è gravissimo.

Per effetto dei provvedimenti impugnati viene inibito al ricorrente di accedere ai benefici necessari per l'adeguamento della propria azienda alle nuove esigenze di mercato.

L'immediata lesività ed il danno sono evidenti: trattasi di un provvedimento di esclusione e chiusura del procedimento.

In mancanza di idonea misura cautelare, il ricorrente si vedrebbe definitivamente precluso la possibilità di accedere ai benefici in oggetto, nelle more assegnati ad altri richiedenti, e privato delle risorse su cui ha fondato l'investimento.

P.Q.M.

Accogliersi il ricorso, i motivi aggiunti, in uno all'istanza cautelare, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle competenze e spese del giudizio.

Ai sensi degli artt. 9 e ss. del D.P.R. n. 115/2002, si dichiara che la presente controversia è soggetta al versamento del contributo unificato nella misura di € 650,00.

Salerno, 01.03.2021.

Avv. Marcello FORTUNATO